

## La tassazione per agenzie di viaggio e tour operator

### Registrazione obbligatoria per agenzie di viaggio e tour operator che commissionano viaggi in Germania e/o Austria

**Il seguente vale per la Germania e dal 01.01.2007 anche per l'Austria:**

Il § 13b UStG (articolo della legge tedesca dell'imposta sugli affari) specifica chi, in alcuni casi, deve pagare l'IVA tedesca. Sostanzialmente l'IVA tedesca è dovuta dalla ditta che ha prestato il servizio.

*Esempio:*

*Il Signor Tizio (privato), chiede alla ditta di autonoleggio Caio di effettuare un viaggio a Monaco. L'IVA tedesca per questo viaggio è dovuta dalla ditta di autonoleggio Caio.*

Il paragrafo 13b è però un paragrafo derogativo. Il governo tedesco ha emanato questa legge per evitare perdite d'imposta, rimandando in alcuni casi l'obbligo del pagamento dell'IVA al committente del servizio. L'idea fondamentale di questa legge è quella di non far pagare l'IVA alla ditta straniera che ha effettuato il servizio, ma al committente tedesco. Con questa reversibilità è più facile per il governo tedesco incassare l'imposta dalla ditta tedesca anziché da una ditta straniera. Il § 13b è valido solamente per servizi erogati a imprese.

*Esempio:*

*Un'agenzia di viaggi tedesca chiede alla ditta italiana "Autonoleggio Caio" di effettuare un viaggio in Germania. Il § 13b in questo caso prevede che l'IVA tedesca è dovuta dal committente, quindi dall'agenzia viaggi tedesca.*

**La problematica del § 13b è che questa legge deve essere applicata anche quando il committente è un'impresa straniera, quindi non tedesca.**

*Esempio:*

*Una **agenzia viaggi italiana** chiede alla ditta "Autonoleggio Caio" di effettuare un viaggio in Germania. Il § 13b in questo caso prevede che l'IVA è dovuta dal committente, quindi dall'agenzia di viaggi italiana.*

Anche per viaggi commissionati da autonoleggiatore ad autonoleggiatore è da applicare questa procedura.

Il § 13b non viene applicato nel caso in cui il viaggio da o per la Germania passi per la Svizzera. In questo caso l'IVA è dovuta da colui che ha effettuato il viaggio.

*Esempio:*

*Una agenzia di viaggi italiana chiede alla ditta Autonoleggio Caio di effettuare un viaggio in Germania. La ditta Caio, per arrivare in Germania, passa attraverso la Svizzera. In questo caso il § 13b non viene applicato. Autonoleggio Caio deve dichiarare il viaggio e pagare l'IVA in Germania. Gli viene tuttavia rimborsata la "tassa di confine". L'agenzia viaggi italiana non è soggetta al pagamento dell'IVA su questo viaggio.*

### **1. Tassazione per agenzie di viaggio e tour operator**

Ogni agenzia viaggi e tour operator, che vende viaggi per o attraverso la Germania, è sostanzialmente **obbligata** a registrarsi presso l'ufficio finanziario di Monaco.

### 1.1. Servizi per privati

Dovesse il committente (agenzia viaggi) essere sottoposto al sistema speciale per le agenzie viaggi e turismo (Art. 74 ter del D.P.R. 633/1972) dovrà pagare l'IVA e presentare dichiarazione d'imposta. In questo caso è necessaria la registrazione del committente presso l'ufficio finanziario tedesco. **L'agenzia viaggi verrà sottoposta a questo sistema dal momento in cui il servizio viene venduto ad un privato.**

*Esempio:*

*L'agenzia di viaggi italiana Bianchi chiede alla ditta italiana Autonoleggio Rossi di effettuare un viaggio in Germania. L'agenzia viaggi vende questo viaggio ad un privato. In questo caso l'agenzia è **obbligata** a registrarsi presso l'ufficio finanziario tedesco e di pagare l'IVA tedesca su questo viaggio.*

### 1.2. Servizi per altre imprese

Dovesse l'agenzia viaggi essere sottoposta al regolare sistema fiscale italiano dovrà pagare l'IVA sul viaggio. L'agenzia potrà richiederne il rimborso, equivalente al debito da pagare. **L'agenzia viaggi sarà sottoposta a questa procedura dal momento in cui il servizio viene venduto ad un'altra impresa.**

*Esempio:*

*L'agenzia di viaggi italiana Bianchi chiede alla ditta italiana Autonoleggio Rossi di effettuare un viaggio in Germania. L'agenzia viaggi Bianchi vende questo viaggio su richiesta all'agenzia viaggi Verdi.*

*In questo caso l'agenzia Bianchi deve registrarsi presso l'ufficio finanziario tedesco e pagare l'IVA su questo viaggio. Contemporaneamente l'agenzia Bianchi potrà richiedere però il rimborso dell'IVA equivalente al debito da pagare. L'obbligo del pagamento dell'IVA e della registrazione è stato rimandato all'agenzia Verdi.*

## 2. Fattura conforme al § 13b

L'autonoleggiatore che presta servizi ad una agenzia di viaggi è obbligato a riportare sulle fatture di vendita quanto segue:

- il totale dei chilometri di tutto il viaggio e i chilometri relativi al solo tragitto su territorio tedesco, che dovranno essere indicati separatamente.

- la seguente dicitura:

*"L'imposta, riferita al compenso finale, contenuta nel prezzo totale del viaggio, che ricade sulla parte di tragitto percorso in Germania è dovuta in base al § 13b UStG (legge tedesca dell'imposta sugli affari) dal committente del servizio all'ufficio finanziario di sua competenza".*

- numero di partita IVA tedesca (Steuernummer) dell'autonoleggiatore

Il punto 2 vale solo per fatture relativi a viaggi effettuati in o attraverso la Germania.

Nel caso in cui non venga rispettato quanto sopra, l'agenzia viaggi non potrà richiedere il rimborso dell'IVA equivalente al debito da pagare. (veda punto 1.2)

Vi consigliamo di controllare attentamente la fattura dell'autonoleggiatore se è conforme a questo regolamento.

## 3. Contatto/ulteriori informazioni

Dr. Koerner StB GmbH

Possartstraße 6

81679 München

Tel: 0049/89/60600654

Fax: 0049/89/60600656

giuseppe@dr-koerner-gmbh.de